

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ACCESSO E DELLA PERMANENZA E DEI CRITERI PER LA GESTIONE DELLE AREE SOSTA PER NOMADI

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 23 novembre 1988 n. 47, disciplina i criteri di utilizzazione e di gestione delle aree sosta attrezzate e di transito realizzate sul territorio comunale a favore delle popolazioni nomadi¹.

2. L'organizzazione e la gestione delle aree sosta attrezzate è finalizzata a garantire, in condizioni di piena sicurezza per gli ospiti e di compatibilità con le esigenze di convivenza civile in ambito cittadino, spazi e strutture adeguati ai nuclei di popolazioni nomadi transitanti nel territorio del Comune di Bologna autorizzati a permanere per un periodo non superiore ad un anno.

3. Le disposizioni del presente regolamento sono altresì finalizzate ad individuare le modalità del concorso degli utenti alle spese per il funzionamento delle aree e alle spese per il consumo energetico.

4. Ai fini del presente regolamento, ove il nomade non elegga diverso domicilio, l'area-sosta è da considerarsi come effettivo domicilio del nomade e come tale è tutelato². A fronte di condizioni di permanenza tali da configurare la dimora abituale del nomade, il nucleo assegnatario può attivare il procedimento per l'ottenimento della residenza nell'area, come previsto dall'art. 3 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.

5. Le aree sosta sono una soluzione temporanea e l'Amministrazione Comunale è impegnata ad un loro superamento attraverso una graduale ma progressiva diminuzione dei nomadi ivi presenti individuando soluzioni abitative diffuse sul territorio.

Art. 2 (Competenze)

1. Nel rispetto delle norme dettate dalla legge e dei criteri stabiliti dal presente regolamento, la gestione delle aree sosta è affidata alla competenza dei Quartieri sul cui territorio sono localizzate.

¹ Rif.to art. 6, comma 2 L.R. E.-R. 23 novembre 1988.

² Rif.to art. 4, comma 7 L.R. E.-R. 23 novembre 1988.

2. Le attività affidate alla competenza dei Quartieri sono esercitate dai loro organi istituzionali e dalla dirigenza, con riguardo alle rispettive attribuzioni previste dalla vigente normativa.

Art. 3

(Accesso alle aree sosta attrezzate - Autorizzazioni)

1. L'accesso alle aree è consentito, previa autorizzazione del Direttore del Quartiere intestata al richiedente, limitatamente agli spazi predisposti e attrezzati.

2. Nella autorizzazione deve essere indicata la durata della sosta, che non può superare l'anno e può essere rinnovata con formale provvedimento emanato a seguito di una nuova richiesta per un periodo di eguale durata solo per quei nuclei famigliari inseriti in un programma di integrazione.

3. L'autorizzazione deve prevedere, nella sua parte dispositiva, l'indicazione delle regole di comportamento cui i componenti del nucleo familiare nomade interessato devono attenersi, individuate dai successivi articoli del presente regolamento e dalle eventuali regolamentazioni specifiche approvate dai singoli Consigli di Quartiere.

4. Il rinnovo dell'autorizzazione è subordinato alla verifica, da parte del Quartiere, del possesso dei requisiti per l'accesso alle aree sosta di cui al successivo art. 4.

5. L'autorizzazione alla sosta può essere motivatamente negata oltre al caso previsto della mancanza dei requisiti di cui all'art. 4, anche nelle seguenti ipotesi:

a) qualora nell'area si abbia comprovata carenza di spazi, tale da mettere a rischio la sicurezza dei nuclei domiciliati nell'area stessa;

b) qualora si valuti che l'inserimento del nucleo richiedente possa pregiudicare condizioni di pacifica convivenza nell'area sosta in relazione alla conoscenza, che il Quartiere abbia comunque acquisito, di comportamenti improntati al dispregio di regole di vita comunitaria.

6. L'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione deve essere presentata dal richiedente mediante apposita modulistica predisposta dal Quartiere e deve contenere, con riferimento a tutti i componenti del nucleo stesso, ogni elemento utile a consentire la valutazione e la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui al successivo art. 4, nonché l'indicazione della durata della sosta e di eventuali permanenze o transiti già autorizzati nel precedente biennio.

7. Qualora le verifiche per l'autorizzazione all'accesso comportino dilazione dei tempi di istruttoria del procedimento, potrà essere rilasciato dal Direttore di Quartiere un permesso provvisorio di durata limitata per l'accesso temporaneo all'area sosta, il quale decadrà al momento del rilascio dell'autorizzazione o del provvedimento di diniego.

8. L'autorizzazione non può essere mantenuta in capo all'intestatario originario qualora a carico dello stesso venga a verificarsi una delle seguenti situazioni:

- a) sopravvenienza, a carico del richiedente, di condanne definitive per delitto alla pena di reclusione superiore agli anni due (2), salvo gli effetti della riabilitazione (il limite si intende di anni due (2) e mesi sei (6) per gli infra ventunenni e gli ultra settantenni);
- b) sottoposizione a provvedimenti interdittivi.

9. Qualora siano accertate le condizioni ostative di cui al comma 8, nel nucleo familiare nomade interessato deve essere individuato un altro soggetto cui sia possibile intestare l'autorizzazione, il quale dovrà sviluppare la procedura prevista dai commi precedenti.

Art. 4

(Requisiti per l'accesso alle aree sosta)

1. Per poter accedere alle aree sosta attrezzate del Comune di Bologna, il nucleo familiare nomade per il quale è presentata istanza per l'autorizzazione all'accesso ed alla permanenza nell'area sosta deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) adeguatezza e funzionalità tecnica degli automezzi al seguito e dei loro eventuali rimorchi;
- b) sussistenza, in capo al capofamiglia o ad altri componenti di maggiore età del nucleo familiare, di diritti reali sugli automezzi e rimorchi al seguito.

2. Il richiedente che presenta istanza per l'autorizzazione all'accesso ed alla permanenza nell'area sosta deve essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

- a) insussistenza, a proprio carico, di condanne definitive per delitto alla pena della reclusione superiore agli anni due, salvo gli effetti della riabilitazione (il limite si intende di anni due e mesi sei per gli infra ventunenni e gli ultra settantenni);
- b) possesso di regolare permesso di soggiorno da parte del richiedente e dei componenti adulti del nucleo familiare qualora si tratti di cittadini stranieri;
- c) insussistenza delle situazioni comportanti in passato l'emissione di provvedimenti amministrativi sanzionatori a carico, relativi alla pronuncia della decadenza da autorizzazioni alla sosta in aree del Comune di Bologna.

3. Le persone autorizzate a permanere nel campo per un periodo superiore ad un anno (1) dovranno produrre, entro quindici (15) giorni dall'ingresso pena decadenza, un certificato rilasciato dalla autorità sanitaria competente, che consente al richiedente ed alla propria famiglia di vivere in comunità.

4. Le verifiche circa la sussistenza dei requisiti, nonché delle posizioni dei singoli componenti del nucleo familiare nomade interessato sono condotte d'ufficio dal Quartiere competente alla gestione dell'area sosta. L'Amministrazione si riserva di procedere ai controlli delle dichiarazioni rese con le modalità di cui all'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, Testo Unico in materia di documentazione amministrativa.

Art. 5 **(Riunificazione a nuclei familiari)**

1. Qualora sussistano esigenze relative alla riunificazione di un singolo soggetto o di gruppi al nucleo familiare nomade domiciliato nelle aree sosta, l'intestatario dell'autorizzazione attiva presso il Quartiere appositamente procederà per l'integrazione del provvedimento di autorizzazione, ferma restando la verifica per i soggetti che si associano al nucleo della sussistenza dei requisiti richiesti nel presente regolamento.

2. Nel valutare le richieste di integrazione dell'autorizzazione alla sosta per le situazioni di cui al comma 1, il Direttore del Quartiere deve tenere in considerazione, oltre all'esigenza di assicurare la riunificazione al nucleo familiare;

- a) gli effetti positivi di tale provvedimento per eventuali minori interessati;
- b) la compatibilità con gli spazi dell'area interessata e le possibili soluzioni per una collocazione alternativa dell'intero nucleo familiare.

Art. 6 **(Presenza di minori con situazione familiare non accertabile)**

1. Qualora in sede di verifica delle posizioni dei singoli componenti del nucleo familiare nomade interessato siano evidenziati elementi o situazioni per i quali non sia possibile trarre la certezza circa la situazione giuridica di eventuali soggetti di minore età aggregati al nucleo stesso, il Quartiere provvede alla tempestiva comunicazione del loro nominativo e degli altri segni caratteristici ai competenti servizi socio-sanitari, nonché, quando dovuto, alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria.

2. Il Quartiere verifica le condizioni igienico sanitarie dei minori comunque presenti nel campo avendo riguardo alla normativa vigente con soddisfazione.

degli adempimenti relativi alle vaccinazioni obbligatorie, da comprovarsi mediante la prescritta documentazione in materia.

Art. 7

(Divieto di sosta al di fuori delle aree attrezzate)

1. E' vietata la sosta al di fuori delle aree attrezzate e predisposte dal Comune di Bologna.
2. Qualora nuclei familiari nomadi installino i propri automezzi e manufatti ad essi correlabili in aree non adibite alla sosta o al transito, costituendo insediamenti abusivi, l'Amministrazione Comunale è tenuta ad intervenire tempestivamente per l'allontanamento di tali nuclei dall'area individuata e per la riduzione in pristino della stessa. Sono comunque fatte salve le azioni ed i provvedimenti ulteriori della stessa Amministrazione Comunale e di altre Autorità o Pubbliche Amministrazioni.

Art. 8

(Rimborsi ed utenze)

1. L'intestatario dell'autorizzazione deve corrispondere, per l'importo e secondo modalità organizzative stabilite dall'Amministrazione Comunale con provvedimento dell'organo competente, una quota di contribuzione forfetaria per coprire i costi di funzionamento dell'area sostenuti dal Comune.
2. In caso di mancato pagamento delle quote di contribuzione di cui al comma 1, l'Amministrazione Comunale adotta tutti i provvedimenti a rivalsa delle somme non corrisposte, fatto salvo quanto previsto nel successivo art. 13 in caso di morosità.
3. Qualora la strutturazione dell'area sosta consenta l'installazione di contatori singoli, l'intestatario dell'autorizzazione deve provvedere ad attivare regolari allacciamenti alle principali reti di utenza pubblica (gas, acqua, luce) per soddisfare le esigenze dei componenti del nucleo familiare.
4. Qualora gli allacciamenti possano essere realizzati solo a contatori generali con allaccio multiplo gestiti per l'area sosta dall'Amministrazione Comunale, gli intestatari dell'autorizzazione sono tenuti a rimborsare integralmente al Comune il valore effettivo dei consumi di utenze pubbliche per la quota relativa a ciascun nucleo calcolata tenuto conto del numero dei componenti del nucleo familiare stesso.
5. In caso di mancato pagamento delle utenze di cui al comma 4 con morosità superiore ai quattro (4) mesi l'Amministrazione Comunale provvede a

sospendere l'allacciamento sino all'estinzione del debito, procedendo in caso di mancato pagamento, all'allontanamento dall'area sosta dopo avere revocato l'autorizzazione alla permanenza.

Art. 9

(Interruzione della permanenza nelle aree sosta)

1. Qualora il nucleo familiare nomade autorizzato alla permanenza in un'area sosta si allontani dalla stessa per un periodo continuativo superiore a sette giorni, deve darne comunicazione al Quartiere.
2. L'interruzione della permanenza del nucleo familiare nomade autorizzato nell'area sosta per assenza ingiustificata oltre i quindici giorni fa decadere l'autorizzazione alla sosta nello spazio assegnato.
3. In caso di assenza di durata superiore a quindici giorni non comunicata al Quartiere non è comunque assicurato al nucleo familiare nomade autorizzato il mantenimento del posto all'interno del campo e in presenza della obiettiva necessità di rientrare nella disponibilità dell'area sosta, il Direttore di Quartiere deve, con proprio provvedimento, disporre la rimozione del materiale e delle roulotte abbandonate, anche se non è ancora scaduto il periodo di sosta autorizzato.

Art. 10

(Regole di comportamento in relazione alla permanenza nell'area sosta)

1. Ogni nucleo autorizzato alla permanenza è responsabile del corretto utilizzo dell'area assegnata ed i suoi componenti si devono attenere alle regole di comportamento di seguito specificate:
 - a) mantenimento in condizioni igieniche tollerabili della propria piazzola di sosta, delle zone circostanti, degli spazi comuni e dei servizi igienici
 - b) custodia e cura degli animali domestici secondo le norme sanitarie vigenti, con soddisfazione degli adempimenti relativi alle vaccinazioni obbligatorie, da comprovarsi mediante la prescritta documentazione in materia (libretto sanitario dell'animale);
 - c) autorizzazione dal Quartiere in ordine agli allontanamenti dall'area di durata superiore a sette (7) giorni;
 - d) informazione al Quartiere sulla presenza di eventuali ospiti temporanei;
 - e) circolazione degli automezzi a passo d'uomo all'interno dell'area sosta;
 - f) la celebrazione di festa di particolare importanza, tali da richiamare al campo un gran numero di persone, oltre agli ospiti autorizzati, deve essere previamente autorizzata dall'ufficio di Quartiere;
 - g) obbligo d'uso dei cassonetti per il deposito dei rifiuti, ferme restando le disposizioni specifiche in materia di RSU;

- h) obbligo di pulizia delle parti comuni;
- i) utilizzo degli impianti elettrici e di quelli tecnici nel più rigoroso rispetto delle normative di sicurezza vigenti.

2. I componenti del nucleo familiare nomade autorizzato devono inoltre attenersi alle seguenti disposizioni, per le quali è fatto divieto:

- a) di ospitare più di cinque giorni persone estranee al nucleo autorizzato, senza espressa autorizzazione del Quartiere, fatto peraltro salvo il soddisfacimento di eventuali ulteriori obblighi di legge in merito;
- b) di custodire animali diversi da quelli domestici, secondo la legge e gli usi consentiti, anche in relazione alla localizzazione territoriale di ogni singola area,
- c) di costruire manufatti o opere che modifichino la struttura dell'area,
- d) di abbandonare bombole o altri contenitori di materiali infiammabili o esplosivi, e in generale ogni materiale pericoloso per la salute e l'incolumità pubblica, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni in materia di RSU e di rifiuti speciali;
- e) di abbandonare rifiuti di qualsiasi genere al di fuori degli appositi contenitori;
- f) di produrre rumori o altri fattori di grave disturbo al vicinato o agli altri ospiti del campo;
- g) di manomettere, anche per semplice iniziativa personale finalizzata alla manutenzione immediata, gli impianti tecnici fissi dell'area sosta e di allacciamento alle utenze.

3. Il comportamento dei componenti dei nuclei familiari nomadi autorizzati a permanere nell'area di sosta deve essere comunque improntato al rispetto delle normali regole di pacifica e civile convivenza.

4. Qualora un componente di un nucleo familiare nomade autorizzato tenga comportamenti o compia atti che possano causare allarme sociale, il Quartiere si attiva per affiancare tale persona con operatori specializzati, restando comunque salve le azioni da intraprendersi presso altri settori del Comune, presso altre Amministrazioni o presso l'Autorità Giudiziaria in ragione della natura del comportamento o dell'atto e della sua configurazione come fattispecie di illecito amministrativo o penale.

Art. 11

(Tessere identificative personali temporanee)

1. Qualora uno o più componenti dei nuclei familiari nomadi autorizzati risultino, per cause di forza maggiore, privi di documenti identificativi, l'Amministrazione Comunale deve dotarli di una tessera personale temporanea con i principali dati identificativi, utilizzabile dagli stessi qualora debbano rapportarsi ad uffici o servizi del Comune, avendo verificato l'esattezza dei dati d'identità e con i relativi costi a carico dell'usufruttore. In caso di non volontà

da parte dell'usufruitore di ritirare la tessera lo stesso perde il proprio diritto a sostare nel campo.

2. L'Amministrazione Comunale è comunque tenuta a sollecitare i soggetti di cui al comma 1 o i loro tutori ad acquisire documento identificativo valido agli effetti di legge, fino alla revoca ed allontanamento dal campo in caso di inottemperanza.

Art. 12 **(Conoscenza del regolamento)**

1. Contestualmente al rilascio del provvedimento di autorizzazione alla sosta, il Quartiere consegna al capofamiglia una copia del presente regolamento e delle disposizioni integrative adottate dal Consiglio di Quartiere, a titolo di informativa, tradotti in lingua di facile comprensione per i componenti del nucleo, qualora di lingua diversa da quella italiana.

2. Nelle relazioni con i componenti dei nuclei familiari nomadi che usufruiscono delle aree sosta, gli operatori dell'Amministrazione Comunale assumono come presupposto la necessaria conoscenza, da parte degli stessi nomadi, delle suddette disposizioni regolamentari.

Art. 13 **(Violazioni del regolamento ed eventuale decadenza delle autorizzazioni)**

1. Qualora più componenti del nucleo familiare assegnatario dell'autorizzazione di cui al precedente art. 3 adottino comportamenti o compiano azioni in violazione delle disposizioni del presente regolamento e/o in violazione del codice penale l'accertata rilevazione di tali violazioni comporta la decadenza dall'autorizzazione alla sosta l'accertata rilevazione di violazioni del codice penale e/o del presente regolamento da parte di uno o più componenti del nucleo familiare di cui al precedente art. 3 comporta la decadenza dalle autorizzazioni alla sosta.

2. L'accertamento delle violazioni è a cura del Direttore del Quartiere, che si può avvalere per questo dei Settori competenti dell'Amministrazione Comunale e dei servizi sociali del Quartiere.

3. La decadenza dell'autorizzazione è comunicata all'intestatario della stessa dal Direttore del Quartiere, il quale contestualmente dispone l'allontanamento del nucleo dall'area sosta.

Art. 14

(Interventi dell'Amministrazione Comunale a tutela di soggetti frequentanti le aree sosta)

1. L'Amministrazione Comunale offre, per quanto di sua competenza, alle famiglie con minori, le stesse opportunità educative, di socializzazione e di accesso ai servizi che sono previste per i residenti del Quartiere.
2. In caso di comprovato bisogno, a favore delle famiglie nomadi vengono garantite le stesse agevolazioni previste per i residenti in ordine all'accesso ed alla fruizione dei servizi scolastici ed educativi.
3. L'Amministrazione Comunale pone in atto tutte le azioni volte a tutelare i minori componenti di nuclei familiari nomadi e ad impedirne qualsiasi forma di sfruttamento in attività di lavoro non regolamentate.
4. L'Amministrazione Comunale si attiva per favorire informazione e sostegno ai nuclei familiari nomadi che usufruiscono delle aree sosta gestite dai Quartieri affinché ai minori sia assicurata la frequenza scolastica.
5. Gli operatori dei servizi sociali del Quartiere competente per l'area sosta provvedono a verificare le esigenze di soggetti con particolari problematiche facenti parte dei nuclei familiari nomadi nelle stesse aree, attivando, quando possibile ed in presenza dei necessari presupposti, i procedimenti per l'erogazione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari specifici.

Art. 15

(Monitoraggio sulla situazione delle aree sosta per nomadi)

1. I Settori dell'Amministrazione Comunale competenti in materia di servizi sociali, salute e qualità della vita, ambiente, sicurezza urbana, nonché i servizi sociali di Quartiere operano al fine di attuare specifico monitoraggio sulla situazione delle aree sosta per nomadi, con particolare riguardo per quelle con situazioni di crisi o presenza di turbative.
2. Il Presidente del Consiglio di Quartiere, sulla base delle indicazioni fornite dai settori dell'Amministrazione Comunale e dai servizi del Quartiere, sulla base dei rapporti periodici sulla valutazione della situazione complessiva delle aree sosta di competenza, può elaborare proposte di natura programmatica e progettuale da sottoporre al Consiglio ed agli altri Organi di governo del Comune, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
3. Il monitoraggio sulla situazione delle aree sosta è sviluppato con particolare attenzione per il ricambio di presenze, per le situazioni di sostanziale stabilità

della permanenza, per le problematiche di carattere sociale dei soggetti che usufruiscono delle aree.

Art. 16
(Criteri generali per la gestione delle aree sosta)

1. La gestione dell'area sosta e i controlli sul rispetto delle regole di civile convivenza da parte degli ospiti sono garantite dal personale di Quartiere assegnato a tale funzione.

2. I servizi sociali di Quartiere possono essere sostenuti, in relazione alle attività a favore dei nomadi e per la gestione delle problematiche riferite alle aree sosta, da personale con elevata qualificazione professionale con incarichi specifici, conferiti nel rispetto della normativa vigente (bandi pubblici).

3. Il personale del Quartiere può richiedere l'assistenza della Polizia Municipale per accedere al campo sosta, in presenza di condizioni di convivenza perturbate o di fenomeni di turbativa. Il Corpo di Polizia Municipale assolve a tale funzione come previsto dall'art. 4 legge regionale 22 gennaio 1988 n.3.

4. Il Direttore di Quartiere può disporre con propria ordinanza la rimozione forzosa di materiale abbandonato all'interno del campo. Quando tale materiale costituisca pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e quando possa nuocere gravemente alle condizioni igieniche dell'insediamento, possono essere attivate le procedure previste dalla normativa vigente per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti da parte dell'Organo competente. Qualora non si individui il soggetto che ha abbandonato il materiale, le spese di rimozione vanno ad accrescere le spese di gestione del campo.

Art. 17
(Disposizioni integrative per la gestione adottate dai Consigli di Quartiere)

1. I Consigli di Quartiere possono, in relazione alle caratteristiche di ciascun campo sosta, adottare specifiche regole di gestione, ad integrazione della regolamentazione generale posta con il presente regolamento. Tali regole dovranno mantenere coerenza con i criteri stabiliti dal presente regolamento.

Art. 18
(Abrogazione)

Il presente Regolamento abroga il precedente Regolamento recante "Norme di utilizzazione e criteri di gestione delle aree sosta attrezzate e di transito riservate alle popolazioni nomadi" (O.d.G. n° 388/1995 Protocollo Generale n° 140488/95) e le

successive integrazioni e o modifiche (O.d.G. n° 138/1997 Protocollo Generale n° 20533/1997).